

Roma, 28 luglio 2020

Circolare n. 254/2020

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Prescrizioni per l'ingresso in Italia del personale viaggiante proveniente da Bulgaria e Romania – Ordinanza Ministero della Salute del 24.7.2020 pubblicata su G.U. n.187 del 27.7.2020.

Tenuto conto del moltiplicarsi dei casi di Coronavirus in Bulgaria e Romania, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato per le vie brevi che con il provvedimento indicato in oggetto il Ministero della Salute ha previsto determinati vincoli fino al 31 luglio per l'ingresso in Italia del personale viaggiante proveniente dai suddetti Paesi.

In particolare, così come avviene per il personale viaggiante di Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, per i trasporti con destinazione in Italia il periodo massimo di permanenza è di 120 ore e, una volta in territorio italiano, vige l'obbligo di compilare un'autodichiarazione che attesti l'entrata per comprovate esigenze lavorative nonché quello di comunicare immediatamente l'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata. Invece nel caso di solo transito, fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente l'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, il periodo massimo di permanenza in Italia è di 36 ore.

Nel caso in cui vengano superati i suddetti periodi massimi di permanenza, gli autisti devono comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio e sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Si rammentano di seguito i punti di contatto delle Autorità sanitarie a cui comunicare il relativo ingresso in territorio italiano.

- Brennero – ASL Alto Adige

Telefono 0471/909202

Disponibile modulo online da compilare sul sito

https://www.sabes.it/it/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636993

- Ventimiglia – ASL Imperia

Telefono 0184/536683

Informazioni autista da inviare all'indirizzo email d.franco@asl1.liguria.it

- Frejus – ASL Torino3

Telefono 011/9551752

Informazioni autista da inviare all'indirizzo email nsuma@aslto3.piemonte.it

- Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli

Telefono 0432/553264

Informazioni autista da inviare all'indirizzo email tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

- Trieste – ASL Trieste

Telefono 040/3997490

Informazioni autista da inviare all'indirizzo email profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

- Gorizia – ASL Gorizia

Telefono 0481/592876

Autodichiarazione da inviare all'indirizzo email

infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

- Monte Bianco – ASL Valle d'Aosta

Autodichiarazione da inviare all'indirizzo email

igiene.pubblica@ausl.vda.it

- Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como)

Telefono 031/370111

Autodichiarazione da inviare all'indirizzo email

aianim@ats-insubria.it

uocpsal.co@ats-insubria.it

- Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola

Informazioni autista da inviare all'indirizzo email sisp.vb@aslvco.it

Daniela Dringoli

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 246/2020

Allegato uno

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 24 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in considerazione di un incremento dei casi COVID-19 in Bulgaria e Romania, si propone di estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a coloro che negli ultimi quattordici giorni abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

EMANA

LA SEGUENTE ORDINANZA:

Art. 1

(Ingresso nel territorio nazionale da Bulgaria e Romania)

1. Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020.
2. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, e di cui all'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020.
3. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui al comma 1 non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.

Art. 2

(Efficacia)

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **24 LUG 2020**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

